

REGOLAMENTO

Disciplina della corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni ai sensi dell'art. 64 del CCNL 1994/1997STPA e dell'art.9 della l.n. 114/2014.


Gestione servizi generali
F. Crupi

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a norma dell'art. 64 del CCNL 1994/97 STPA e della l.n.114/2014 art.9 e sono erogati nel rispetto della normativa sugli incentivi alle prestazioni dei dirigenti del ruolo professionale

I compensi professionali di cui al presente regolamento spettano esclusivamente agli avvocati dipendenti incaricati della difesa e rappresentanza dell'Ente.

Articolo 2

Condizioni per l'attribuzione dei compensi

I compensi sono riconosciuti, nei limiti e alle condizioni previste dal presente regolamento, ai professionisti legali interni per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, in relazione alle controversie nelle quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.

Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale.

I provvedimenti favorevoli sono quelli emanati da Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, Presidente della Repubblica, collegio arbitrale) anche solo di rito che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado anche di appello dichiarano la controparte soccombente, lasciando sostanzialmente intatto l'atto dell'Ente di cui si contende, ovvero accolgono le domande dell'Ente.

Per essere considerati "sentenza favorevole" ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, i provvedimenti, comunque denominati, devono rappresentare in ogni caso l'atto conclusivo della controversia nella quale è parte l'Ente.

Articolo 3

Corresponsione dei compensi professionali

I compensi professionali sono corrisposti dall'Azienda nelle seguenti ipotesi:

a) pronuncia favorevole all'Amministrazione con condanna alle spese e liquidazione giudiziale a carico della parte avversa soccombente; in tale caso all'avvocato interno incaricato della difesa dell'Azienda saranno corrisposte, laddove effettivamente recuperate, le somme liquidate a titolo di diritti e onorari nella sentenza dall'Autorità giudicante. Gli stessi avvocati cureranno il recupero delle spese poste a carico della controparte soccombente e, nel caso in cui tale recupero risulti impossibile, non potranno pretendere il pagamento a carico dell'Azienda.

b) pronuncia favorevole all'Amministrazione con compensazione delle spese di giudizio oppure senza statuizione al riguardo; in tali casi l'avvocato interno che ha trattato l'affare redigerà apposita notula analitica comprendente diritti e onorari con riferimento all'attività professionale effettivamente svolta e documentata redatta in conformità alla vigente tariffa professionale forense applicando i minimi tariffari previsti ridotti di una quota complessiva del 30%. Le voci tariffarie da prendere in riferimento per il computo dei compensi dovuti sono esclusivamente le competenze per diritti ed onorari, con esclusione delle spese.

La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati dovrà essere sottoscritta dall'avvocato procuratore in giudizio, con contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.

L'erogazione dei compensi al dipendente professionista avviene alla conclusione della vertenza. Si ha conclusione con il passaggio in giudicato della sentenza o con l'intervenuta definitività del provvedimento che definisce la controversia, per evitare in tal modo la ripetizione in caso di riforma degli stessi.

In caso di incarico svolto congiuntamente a professionisti esterni i compensi sono dovuti solo per le attività effettivamente eseguite dall'avvocato dipendente. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Le somme di cui alla lettera a) saranno ripartite in parti uguali a ciascuno degli Avvocati che risultano inseriti nella procura ad litem rilasciata dal Direttore Generale.

Le somme di cui alla lettera a) sono assegnate per il 75% agli avvocati. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione. Le suddette somme sono attribuite

Avvocati generali
[Firma]

anche in caso di sentenza di condanna della Compagnia Assicurativa al pagamento delle spese legali in favore dell'Azienda.

La liquidazione delle spese di cui alle lettere a e b a favore dei dipendenti avvocati ha luogo a cadenza semestrale con deliberazione del Direttore UOC Gestione Risorse Umane, in conformità alle procedure ex art. 64 CCCL 1994/97 STPA. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, una relazione finale che illustri le prestazioni effettuate con allegata copia della sentenza favorevole e relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

Al fine di procedere alla liquidazione delle spese di cui alla lettera b) all'inizio di ogni anno la UOC Gestione Servizi Generali dovrà predisporre apposita delibera di stanziamento, che per l'anno in corso si baserà sullo storico 2013.

Ai sensi dell'art. 9 della l.n.114/2014 l'erogazione delle somme di cui alla lettera b) dovrà sempre avvenire nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti l'Azienda applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

AI sensi dell'art. 9 della l.n. 114/2014 In nessun caso i compensi professionali potranno essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

UOC Servizi generali
(Avv. Maria F. Crupi)